

MEDITERRANEAN COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS - ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di ottobre, in Corso Giacomo Matteotti 12 A in Giarre (CT), alle ore venti si sono riuniti in assemblea per costituire ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del R.D. n. 262/1942 e s.m.i. e del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. l'associazione non riconosciuta apartitica e apolitica denominata "MEDITERRANEAN COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS" o in breve "MCIA", a seguire anche solo "associazione", i signori, di seguito denominati anche "soci fondatori":

1. TORRISI ELIA, nato a Catania (CT) il 24.03.1994 e residente in Giarre (CT) in Corso Giacomo Matteotti 12 A, professione consulente del lavoro, C.F. TRRLEI94C24C351S;
2. PATTI SEBASTIANO, nato a Catania (CT) il 07.05.1967 e residente in Riposto (CT) in Via Piersanti Mattarella 9, professione docente universitario, C.F. PTTST67E07C351R;
3. PAGANO MARTINO, nato a Catania (CT) il 11.11.1960 e residente in Piedimonte Etneo (CT) in Via Ponte 41, professione ragioniere commercialista, C.F. PGNMTN60S11C351G.

I soci fondatori invitano il Sig. Torrissi Elia, che accetta, a presiedere l'assemblea. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Patti Sebastiano.

Il presidente dell'assemblea illustra le ragioni che hanno motivato i soci fondatori a promuovere la costituzione dell'associazione e dà lettura della proposta di statuto accluso al presente verbale, di cui forma parte integrante e sostanziale, che è posto in votazione e dopo ampia e articolata discussione è approvato all'unanimità. In ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia di enti del terzo settore (ETS) e segnatamente alle disposizioni recate dal d.lgs. 117/2017 e s.m.i., l'associazione così costituita è libera, le cariche sociali sono elette su base democratica e si esclude qualunque scopo di lucro, anche indiretto.

I soci fondatori deliberano altresì all'unanimità che l'associazione abbia sede nel Comune di Giarre (CT) in Corso Giacomo Matteotti 12 A e fissano la composizione del Consiglio direttivo nel numero di tre membri in carica per cinque anni dalla data odierna.

Il Consiglio direttivo è composto dai soci Torrissi Elia, Patti Sebastiano e Pagano Martino.

Assume le funzioni di Presidente dell'associazione il socio Torrissi Elia.

Le funzioni di Vicepresidente sono attribuite al socio Patti Sebastiano.

Le funzioni di Tesoriere sono attribuite al socio Pagano Martino.

Esaurita la trattazione di ogni argomento di discussione, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, che consta del numero di una pagina e dello statuto accluso, alle ore ventuno e minuti trenta il presidente ha sciolto l'assemblea.

Giarre (CT), addì venerdì 10 ottobre 2025

Elia Torrissi - PRESIDENTE

Sebastiano Patti - SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Elia Torrissi
Sebastiano Patti
Martino Pagano

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre
ATTO REGISTRATO IL 27 OTT. 2025
AL N. 680 SERIE 3
FATTO C. 200002



OPERATORE
Santo Giunta
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

MEDITERRANEAN COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS - STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del R.D. n. 262/1942 e s.m.i. e del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "MEDITERRANEAN COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS" o in breve "MCIA", a seguire per brevità denominata anche solo "associazione".
2. L'associazione ha sede nel Comune di Giarre (CT) e durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto e può essere deciso giusta deliberazione del Consiglio direttivo.
Il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di Giarre (CT) è deliberato dall'Assemblea dei soci in sessione straordinaria.
Giusta deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite una o più sedi secondarie in Italia e all'Estero.
3. L'associazione integra alla propria denominazione il titolo di "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia, a decorrere dall'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI, SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e persegue in via principale le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale recate dal d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. segnatamente promuovendo:
 - a) la ricerca scientifica, l'educazione e la formazione, anche professionale, nel più ampio campo delle scienze politiche, economiche e sociali, delle relazioni internazionali, delle discipline umanistiche, della teologia e delle scienze religiose;
 - b) l'economia sociale di mercato;
 - c) i diritti civili e sociali;
 - d) la sussidiarietà;
 - e) la solidarietà e la fraternità tra i popoli e le generazioni;
 - f) la perequazione economica e l'inclusione sociale;
 - g) lo sviluppo sostenibile;
 - h) l'integrazione euromediterranea;
 - i) la pace, la sicurezza e la cooperazione internazionale.
2. L'associazione, in autonomia o in partenariato con le pubbliche amministrazioni, nonché con altri enti del terzo settore o con società cooperative e loro consorzi o con imprese sociali o anche con imprese private in genere, nei limiti e nelle forme consentiti dalla normativa vigente in materia di enti del terzo settore, per perseguire le finalità di cui al comma 1 del presente articolo può svolgere, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della l. n. 328/2000 e s.m.i. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104/1992 e alla l. n. 112/2016 e s.m.i. (ex art. 5 c. 1 lett. a del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - b) interventi e prestazioni sanitarie (ex art. 5 c. 1 lett. b del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - c) prestazioni socio - sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i. (ex art. 5 c. 1 lett. c del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. n. 53/2003 e s.m.i., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex art. 5 c. 1 lett. d del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo ai sensi della l. n. 281/1991, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 (ex art. 5 c. 1 lett. e del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (ex art. 5 c. 1 lett. f del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e



- diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ex art. 5 c. 1 lett. i del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16 c. 5 della l. n. 223/1990 e s.m.i. (ex art. 5 c. 1 lett. j del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ex art. 5 c. 1 lett. k del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- j) formazione extra - scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ex art. 5 c. 1 lett. l del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- k) servizi strumentali agli enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore (ex art. 5 c. 1 lett. m del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- l) cooperazione allo sviluppo ai sensi della l. n. 125/2014 e s.m.i. (ex art. 5 c. 1 lett. n del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza e di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ex art. 5 c. 1 lett. o del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 c. 4 del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 c. 2 lett. c) della l. n. 106/2016 (ex art. 5 c. 1 lett. p del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ex art. 5 c. 1 lett. q del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- p) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (ex art. 5 c. 1 lett. r del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- q) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della l. n. 141/2015 e s.m.i. (ex art. 5 c. 1 lett. s del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ex art. 5 c. 1 lett. t del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166/2016 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ex art. 5 c. 1 lett. u del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ex art. 5 c. 1 lett. v del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della l. n. 53/2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 c. 266 della l. n. 244/2007 (ex art. 5 c. 1 lett. w del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 5 c. 1 lett. z del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.).
3. Per realizzare le finalità e le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'associazione, giusta deliberazione del Consiglio direttivo, può svolgere ogni negozio compatibile con la normativa vigente in materia di enti del terzo settore e di enti non commerciali, comprese le attività commerciali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nonché aderire a qualunque ente, organismo, unione, federazione nazionale e internazionale e costituire o sovvenzionare, in autonomia o con altri enti o persone fisiche e giuridiche, mediante contributi, lasciti, donazioni e liberalità, qualsiasi ente, associazione, istituzione o fondazione che si prefigga i medesimi scopi.

Chelip

Carotom

ATA

4. L'associazione altresì, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., giusta deliberazione dell'Assemblea dei soci può svolgere tutte le attività diverse, secondarie e strumentali compatibili con la normativa vigente in materia di enti del terzo settore.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE, PATRIMONIO E RENDICONTO - BILANCIO

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché degli enti o delle istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi in convenzione;
 - f) entrate derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi ai soci e ai terzi, anche svolgendo attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali, ai sensi della normativa vigente;
 - g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..
2. L'associazione può raccogliere fondi, anche continuativamente, ai sensi della disciplina recata dal d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ovvero dalle disposizioni attuative, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in ossequio ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di enti non commerciali il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli avanzi di gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualunque titolo dall'associazione, non può essere mai ripartito fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fatte salve le diverse disposizioni normative vigenti in materia di enti del terzo settore.
5. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per realizzare le attività istituzionali.
6. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare.
7. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di enti del terzo settore e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
8. Tutti i soci hanno diritto di consultare il bilancio consuntivo - rendiconto per cassa accluso all'avviso di convocazione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
9. I documenti di bilancio - rendiconto per cassa sono redatti ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché delle relative disposizioni attuative.

ART. 4 - SOCI

1. Possono essere socie dell'associazione, con eguali diritti e doveri e senza alcun genere di discriminazione o di limitazione numerica, fatte salve le disposizioni recate dal presente articolo, tutte le persone fisiche titolari della capacità di agire e le persone giuridiche, nei limiti recati dalla normativa vigente in materia di enti del terzo settore, che ne condividono le finalità e ne accettano lo statuto.
2. Il rapporto associativo è costituito a tempo indeterminato, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio, subordinata alla presentazione della relativa domanda scritta da parte degli interessati, recante l'impegno espresso ad attenersi al presente statuto e a osservare i regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell'associazione, è deliberata dal Consiglio direttivo, che ne cura la tempestiva annotazione nel libro soci.

2. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta l'ammissione dei nuovi soci, che può essere respinta qualora sussistano comprovate ragioni che contrastino con l'impegno espresso di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
3. L'eventuale reiezione della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni dalla sua ricezione.
4. L'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di reiezione.
5. L'Assemblea dei soci delibera in sessione ordinaria nel termine di trenta giorni dalla ricezione del ricorso presentato dal socio non ammesso.
6. Le domande di ammissione a socio presentate dai soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'ammissione.
7. Lo status di socio si perde per:
- a) recesso;
 - b) decesso;
 - c) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale decorsi tre mesi dal sollecito;
 - d) esclusione per condotta in contrasto con gli scopi dell'associazione, che integri persistente violazione degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
8. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
9. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'interessato tutti gli addebiti a suo carico, consentendogli la facoltà di replicare.
10. Avverso il provvedimento di esclusione il socio ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso.
11. Il provvedimento di esclusione del socio è comunque sospeso e inefficace fino alla deliberazione adottata a tal uopo dall'Assemblea dei soci.
12. L'esclusione del socio è tempestivamente annotata dal Consiglio direttivo sul libro soci.
13. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo, che ne prende atto nella prima adunanza successiva alla notifica della comunicazione recante il recesso.
14. Il recesso del socio è tempestivamente annotato dal Consiglio direttivo sul libro soci.
15. In nessun caso il socio receduto o escluso ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, che non sono trasmissibili, né rivalutabili.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di:
- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) godere dell'elettorato attivo e passivo ai sensi della disciplina a tal uopo recata dalle norme in materia di enti del terzo settore e dal presente statuto;
 - c) giusta richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo, che deve comunicarne il riscontro all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stata notificata la richiesta e comunque nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia di privacy, prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, nonché ottenerne a proprie spese una copia.
2. I soci hanno il dovere di:
- a) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'associazione;
 - c) versare le quote associative annuali o periodiche nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo;
 - d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento delle finalità statutarie.
3. Le persone giuridiche godono dei diritti e partecipano dei doveri di cui al presente articolo nella persona del proprio legale rappresentante o di un suo delegato.

ART. 7 - VOLONTARI

1. L'associazione si avvale di volontari che svolgano la propria attività in modo non occasionale e siano iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio direttivo.

2. I volontari sono persone fisiche che per libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'attività dei volontari, che è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà, non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e comunque in ossequio alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
5. In ogni caso sono vietati i rimborsi spese forfettari.
6. Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro o professionale retribuito con l'associazione.
7. Ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. all'associazione è fatto obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Tesoriere, se le sue funzioni non sono attribuite al Presidente;
 - e) il Comitato scientifico;
 - f) l'Organo di controllo, se obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
 - g) il Collegio dei revisori dei conti, se obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione.

Hanno diritto al voto in Assemblea, nonché diritto di elettorato passivo, i soci in regola con il versamento delle quote associative iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio recante delega in forma scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Ai soci che siano enti del terzo settore il regolamento che disciplina i lavori dell'Assemblea dei soci può attribuire il diritto a esercitare più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei rispettivi soci o aderenti.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno per approvare il bilancio - rendiconto per cassa e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo dei soci ne facciano richiesta.
3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
4. Le convocazioni dell'Assemblea dei soci devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica recapitato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

L'Assemblea dei soci è comunque validamente costituita se sono presenti tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
5. I soci hanno diritto di intervenire in Assemblea, anche mediante mezzi e strumenti di telecomunicazione e di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del socio che esercita tali diritti.
6. L'Assemblea dei soci in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria sono adottate a maggioranza dei votanti.
8. L'Assemblea dei soci in sessione ordinaria:
 - a) elegge e revoca i membri degli organi dell'associazione;
 - b) elegge e revoca, quando previsti, il Collegio dei revisori dei conti e l'Organo di controllo;
 - c) approva bilancio - rendiconto per cassa;

- 
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla reiezione delle domande di ammissione dei nuovi soci nel caso di ricorso da parte degli aspiranti soci non ammessi;
- f) delibera sull'esclusione dei soci nel caso di ricorso da parte dei soci esclusi;
- g) approva il regolamento dei lavori dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e ogni altro regolamento che in conformità con il presente statuto disciplini uno o più ambiti della vita associativa;
- h) approva le linee di indirizzo strategiche e programmatiche dell'attività associativa annuale e pluriennale definite dal Consiglio direttivo;
- i) destina gli eventuali avanzi della gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera su ogni altra materia a essa attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o giusta proposta del Consiglio direttivo.
9. L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno due terzi dei soci iscritti da almeno tre mesi e in seconda convocazione alla presenza di almeno la metà più uno dei soci.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in sessione straordinaria sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti e in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
11. L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
13. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione.
2. L'Assemblea dei soci delibera in ordine alle modalità di elezione e al numero dei membri del Consiglio direttivo, che è comunque non inferiore a tre e non superiore a dodici, compreso il Presidente.
3. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci prevalentemente tra i soci in regola con il versamento delle quote associative iscritti all'associazione da almeno tre mesi e restano in carica per cinque anni. Possono altresì assumere la carica di membri del Consiglio direttivo le persone fisiche che non sono socie dell'associazione, purché la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo sia eletta tra i soci dell'associazione in regola con il versamento delle quote associative iscritti da almeno tre mesi. Non possono essere assunte la carica di membri del Consiglio direttivo i soci esclusi.
4. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili senza limite di mandato, fatte salve le disposizioni normative contrarie.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione recante le dimissioni o al momento in cui è nota la causa ostativa o alternativamente, in caso di inerzia, ne ha facoltà il Consiglio direttivo, nominando il primo dei non eletti, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dei soci nella seduta immediatamente successiva alla nomina.
6. I membri del Consiglio direttivo eletti nei casi di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo.
7. In caso di dimissioni o revoca del Presidente o se oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decade l'Assemblea dei soci deve provvedere senza indugio all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo a norma del presente statuto e del regolamento a tal uopo adottato.
8. In caso di dimissioni o revoca del Presidente tutte le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente o qualora assente o impedito al socio più anziano iscritto da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
9. Il Consiglio direttivo:
- a) nomina nel suo seno e può revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) predispone il bilancio - rendiconto per cassa;
- d) determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- e) delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione dei soci;

Cl. P. P.

benetton

AdA



- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori del Consiglio direttivo e le sue modificazioni;
- g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di età presente.
11. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta notificata almeno otto giorni prima dell'adunanza.
In difetto della convocazione il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri.
12. Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritengano opportuno o quando almeno due terzi dei suoi membri ne facciano richiesta e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto solo da tre consiglieri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri.
14. I verbali di ciascuna adunanza sono redatti in forma scritta dal Segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi l'ha presieduta e sono conservati agli atti e nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia di privacy sono resi disponibili ai soci che abbiano interesse a consultarli, eventualmente anche a proprie spese.

ART. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dispone del potere di firma, assolvendo in seno al Consiglio direttivo e all'Assemblea dei soci tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente è nominato in seno al Consiglio direttivo, delle cui adunanze decide l'ordine del giorno.

ART. 12 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato nel suo seno e può essere revocato dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Sono attribuite al Tesoriere le funzioni e le deleghe relative alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale dell'associazione, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire le funzioni e le deleghe del Tesoriere al Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da un numero illimitato di componenti, anche non soci, nominati a tempo indeterminato dal Presidente, che può revocarli, tra le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle condizioni personali e sociali, si siano distinte per comprovati meriti di carattere scientifico, professionale e civile.
2. Il Comitato scientifico coadiuva gli organi sociali nell'esercizio delle funzioni relative alla programmazione delle attività e alla gestione delle relazioni pubbliche e istituzionali dell'associazione.
3. Salvo diversa disposizione del Consiglio direttivo e comunque in ossequio alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. le funzioni del Comitato scientifico sono assunte a titolo gratuito.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato al ricorrere delle condizioni recate dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. per assolvere le seguenti funzioni:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, potendo inoltre esercitare al superamento dei limiti recati dall'articolo 31 c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti;

- c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) esercita le funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, che dà evidenza dell'azione dell'Organo di controllo, sia stato redatto in conformità alle linee guida recate dall'articolo 14 del lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere a ispezioni e controlli e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su qualunque affare.

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Al ricorrere delle condizioni recate dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
2. Al revisore legale dei conti o alla società di revisione sono attribuite le funzioni di controllo di legalità, amministrativo e contabile, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Il mandato del revisore legale dei conti o della società di revisione non può essere superiore a tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

ART. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono deliberati dall'Assemblea dei soci in sessione straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e fatta salva ogni ulteriore destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

1. Per la prima volta la composizione e la durata degli organi sociali sono stabilite nell'atto costitutivo, che forma parte integrante e sostanziale del presente statuto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al R.D. n. 262/1942 e s.m.i., al d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute, enti non commerciali ed enti del terzo settore.

Enrico...

Antonio...
Marco...

